



REGOLAMENTO STRUTTURA TECNICA

Aggiornamento Libro Secondo: SETTORE UFFICIALI DI GARA

In vigore dal 1° luglio 2016

Approvato con delibera consiliare n. 115/16 del 10 giugno 2016

NB: in previsione dell'istituzione dei Comitati Territoriali, in sostituzione dei Comitati Provinciali, si è provveduto alle modifiche degli articoli specificamente interessati; resta altresì inteso che, fino alla loro formalizzazione, i riferimenti saranno da intendersi agli attuali organismi provinciali

INDICE

LIBRO SECONDO: SETTORE Ufficiali di Gara	4
TITOLO PRIMO: Organi preposti al SETTORE	4
Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica	4
Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti	4
Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione	5
Art. 20 - Commissioni Nazionali e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico: compiti	5
Art. 21 – Settore Nazionale: incompatibilità	6
Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni	7
Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica	7
Art. 24 - Commissario Regionale: compiti	7
Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica	8
Art. 26 - Commissione Regionale: compiti	8
Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità	8
Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni	9
Art. 29 - Commissario Territoriale: nomina, durata in carica	9
Art. 30 - Commissario Territoriale: compiti	9
Art. 31 - Commissione Territoriale: composizione, nomina, durata in carica	10
Art. 32 - Commissione Territoriale: compiti	10
Art. 33 - Commissario Territoriale e Commissione Territoriale: incompatibilità	10
Art. 34 - Conferenza Territoriale: composizione, riunioni	11
TITOLO SECONDO: Gli Ufficiali di Gara	11
Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione	11
Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali	11
Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali	12
Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali	12
Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali	12
Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisor Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali	12
Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali	13
Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale	14
Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione	14
Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni	15
Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri	15
Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari	16
Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione	16
Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti	16
Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità	16
Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione	16
Art. 53 - Arbitri Categoria Territoriale - Attività Indoor: classificazione	17
Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.	17
Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione	17
Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione	18
Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione	18

Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione _____	18
Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità _____	19
Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor _____	20
Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach _____	21
Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche _____	21
Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti _____	22
Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità _____	22
Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione _____	23
Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione. _____	23
Art. 67 – Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e Passaggio di categoria: modalità _____	23
Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti _____	24
Art. 69 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità _____	24
Art. 70 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione _____	24
Art. 71 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità _____	25
Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti _____	25
Art. 73 - Ufficiali di Gara – Delegati Arbitrali - Riconoscimenti _____	25
Art. 74 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità _____	26
Art. 75 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione _____	26
Art. 76 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Conferma di categoria: modalità _____	26
Art. 77 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti _____	27
Art. 78 - Ufficiali di Gara: Supervisor Arbitrali - Incompatibilità _____	27
TITOLO TERZO: La Qualificazione degli Ufficiali di Gara _____	27
Art. 79 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara _____	27
Art. 80 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: La figura di Docente _____	28
Art. 81 – Corso per la nomina a Segnapunti _____	29
Art. 82 – Corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato _____	29
Art. 83 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor _____	29
Art. 84 - Corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato _____	30
Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro beach _____	30
Art. 86 - Corso per la nomina ad Osservatore _____	30
Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato _____	30
Art. 88 - Corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale _____	31
Art. 89 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale _____	31
Art. 90 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali _____	31
Art. 91 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisor Arbitrali _____	31
Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili _____	32
Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico _____	32
Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea _____	32
Art. 95 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check _____	32
Art. 96 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara _____	33
Art. 97 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara _____	33
Art. 98 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara _____	34

LIBRO SECONDO: SETTORE UFFICIALI DI GARA**TITOLO PRIMO: ORGANI PREPOSTI AL SETTORE****Art. 17 - Organi preposti al Settore - Ufficiali di Gara: elenco, nomina, durata in carica**

1. Sono preposti al Settore Ufficiali di Gara i seguenti organi:
 - 1) il Coordinatore Nazionale;
 - 2) le Commissioni Nazionali ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) il Commissario Regionale;
 - 4) la Commissione Regionale;
 - 5) il Commissario Territoriale;
 - 6) la Commissione Territoriale.
2. Gli Organi di cui ai punti 1 e 2 sono nominati dal Consiglio Federale.
3. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico agli organi di cui ai punti 1 e 2 ove ne constati gravi disfunzioni.
4. Gli Organi di cui ai punti 1.3, 1.4 e 1.5, 1.6 sono nominati rispettivamente dai Comitati Regionali e dai Comitati Territoriali.
Le nomine di cui ai punti 1.3 e 1.5 vengono ratificate dal Consiglio Federale con cadenza semestrale.
5. Per tutti i componenti di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, l'incarico dura una stagione agonistica.
6. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti di cui ai punti 1 e 2 del comma 1, gli stessi vengono integrati, per nomina, dal Consiglio Federale.
7. Nell'ambito dell'attività del settore sono previsti incontri collegiali con funzione consultiva a carattere nazionale (Conferenza Nazionale), a carattere regionale (Conferenza Regionale), a carattere territoriale (Conferenza Territoriale).

Art. 18 - Coordinatore Nazionale: compiti

1. Al Coordinatore Nazionale sono demandati i seguenti compiti:
 - 1) sovrintende al corretto funzionamento del settore; coordina le Commissioni Nazionali fornendo le linee guida dell'attività e curando la loro interfunzionalità;
 - 2) propone al Consiglio Federale le nomine dei componenti delle Commissioni Nazionali e del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico; sottopone allo stesso C.F. le proposte atte a garantire l'ulteriore sviluppo del settore e segnala eventuali disfunzioni negli ambiti regionale e territoriale;
 - 3) ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Ufficiali di Gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1b.1 e 1b.2;
 - 4) verifica che gli Ufficiali di Gara di Categoria Nazionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale;
 - 5) propone al Consiglio Federale eventuali modifiche alle Regole di Gioco, alla relativa Casistica e ai sistemi di arbitraggio, sentito anche il parere del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 6) cura la programmazione e l'organizzazione dei raduni precampionato degli Ufficiali di Gara delle Categorie Nazionali in collaborazione con le rispettive Commissioni e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 7) assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Federale affidate alla propria competenza;
 - 8) propone al Consiglio Federale l'attribuzione della qualifica di "Arbitro d'Onore" e, dopo aver valutato le domande pervenute per il tramite dei Commissari Regionali, quelle di "Arbitro Benemerito" e di "Delegato Arbitrale Benemerito";
 - 9) è responsabile dei flussi informativi e delle comunicazioni indirizzate alla CEV e all'FIVB relative all'attività degli Arbitri Internazionali;
 - 10) assolve gli altri compiti demandatigli dal Consiglio Federale o dal presente Regolamento.

2. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, può istituire una Segreteria di settore con la nomina di uno o più collaboratori, il cui incarico ha durata annuale.

3. Il Consiglio Federale, sentito il parere del Coordinatore Nazionale, può nominare un Referente per l'attività internazionale che lo coadiuvi nei compiti di cui al presente articolo 18, comma 1, punto 9. Tale incarico ha durata annuale.

Art. 19 - Commissioni Nazionali: composizione

1. Le Commissioni Nazionali sono così individuate:

- a) Commissione Ruolo A;
- b) Commissione Ruolo B;
- c) Commissione Valutazione Prestazioni;
- d) Commissione Beach Volley;
- e) Commissione Territorio.

2. Ogni Commissione è composta da un Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa.

3. Per l'attuazione dei propri compiti, le Commissioni possono avvalersi della collaborazione di ulteriori e qualificati tecnici ed esperti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Coordinatore Nazionale.

Art. 20 - Commissioni Nazionali e Responsabile Nazionale del Settore Tecnico: compiti

1. Le Commissioni Nazionali di cui al comma 1, punti a), b), c) e d) dell'articolo 19 garantiscono la corretta applicazione da parte degli Ufficiali di Gara di ogni disposizione relativa all'attività nazionale.

2. La Commissione Ruolo A provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri di ruolo A;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo A da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

3. La Commissione Ruolo B provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri nei campionati di Serie B1F, B2F e BM;
- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di ruolo B da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

4. La Commissione Valutazione Prestazioni provvede a:

- 1) predisporre, secondo le linee guida impartite dal Coordinatore e sentite le esigenze delle Commissioni dei Ruoli A e B, i modelli di valutazione delle prestazioni arbitrali, avendo cura di aggiornarli annualmente in funzione di novità regolamentari e/o di mutate esigenze di rilevazione;
- 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni dei Delegati Arbitrali nei campionati di Serie A1, A2, B1F, B2F e BM;
- 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Delegati Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

5. La Commissione Beach Volley provvede a:

- 1) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli Arbitri di 1° e di 2° livello;

- 2) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri di 1° e di 2° livello da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 3) predisporre, nel corso della stagione, il piano di impiego dei Supervisor Arbitrali per le manifestazioni programmate;
- 4) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei Supervisor Arbitrali da sottoporre all'approvazione del Coordinatore Nazionale e predisporre la documentazione idonea per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva;
- 5) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale tra i quali rientra la predisposizione, nel corso della stagione, del piano di impiego dei Supervisor Tecnici nel rispetto delle norme previste dal Regolamento di Beach Volley.

6. La Commissione Territorio provvede a:

- 1) favorire, in stretta collaborazione con le Commissioni Regionali, le iniziative più efficaci per sviluppare la qualificazione tecnico/comportamentale degli Ufficiali di Gara della categoria regionale;
- 2) promuovere e coordinare, in collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, i corsi incentivanti sul territorio, nel rispetto dei regolamenti di attuazione emanati in proposito;
- 3) definire, in stretta collaborazione con le Commissioni Territoriali, i processi di reclutamento e di mantenimento degli arbitri della categoria territoriale al fine di ridurre il fenomeno del *drop-out* nei primi anni di attività;
- 4) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

7. Al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico sono demandati i seguenti compiti:

- 1) sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara della categoria nazionale nel rispetto delle linee guida fornite dal Coordinatore Nazionale;
- 2) partecipare ai lavori dell'Area Sviluppo e Formazione ai fini dell'uniformità delle metodologie didattiche e formative nell'ambito Federale;
- 3) coordinare l'attività dei Docenti Nazionali Ufficiali di Gara;
- 4) identificare, nell'ambito dell'autonomia delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara, le linee guida di impiego dei Docenti Regionali; proporre tematiche-argomenti di particolare rilievo verso le quali indirizzare le attività formative degli UG di categoria regionale e territoriale;
- 5) comunicare all'Area Sviluppo e Formazione ed al Coordinatore Nazionale i nominativi dei tesserati che hanno partecipato con esito positivo ai corsi di abilitazione per la nomina a Docente Regionale e mantenere aggiornato, con periodicità annuale, l'elenco degli abilitati;
- 6) assolvere gli altri compiti demandati dal Coordinatore Nazionale nell'ambito della programmazione annuale.

Art. 21 – Settore Nazionale: incompatibilità

1. L'incarico di Coordinatore Nazionale, di Componente delle Commissioni Nazionali e di Responsabile Nazionale del Settore Tecnico è incompatibile con la qualifica di:

- 1) Ufficiale di Gara;
- 2) Commissario Regionale;
- 3) Componente della Commissione Regionale;
- 4) Commissario Territoriale;
- 5) Componente della Commissione Territoriale;
- 6) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 8) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 9) Componente di Organi di Giustizia;
- 10) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 11) Componente della Commissione Medica;
- 12) Allenatore;
- 13) Atleta.

Art. 22 - Conferenza Nazionale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Nazionale è presieduta dal Coordinatore Nazionale ed è composta dai Commissari Regionali. Ai lavori della stessa partecipano di diritto i componenti della Commissione Territorio, il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, il Commissario del Ruolo B, il Commissario Beach Volley ed il Commissario Valutazione Prestazioni. Con cadenza indicativamente biennale la Conferenza prevede anche la partecipazione dei Commissari Territoriali; in tale occasione la stessa potrà essere organizzata su base interregionale.
2. La Conferenza ha funzione consultiva su quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico-organizzativo del settore.
3. Le riunioni della Conferenza vengono convocate dalla Segreteria Generale su richiesta del Coordinatore Nazionale.
4. La Conferenza Nazionale si riunisce almeno una volta nel corso della stagione agonistica.
5. Il Coordinatore Nazionale fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Regionali.
6. Il verbale della riunione deve essere trasmesso ai partecipanti della Conferenza, al Consiglio Federale ed ai Presidenti dei Comitati Regionali.
7. In caso di impedimento del Commissario Regionale, il Comitato Regionale potrà indicare, tra i componenti della Commissione Regionale, il nominativo del sostituto.

Art. 23 - Commissario Regionale: nomina, durata in carica

1. Il Commissario Regionale è preposto al funzionamento ed allo sviluppo del settore nell'ambito della regione.
2. Il Commissario Regionale è nominato dal Comitato Regionale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Commissario Regionale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Regionale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui il Comitato Regionale deliberi di sostituire il Commissario Regionale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.
6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Commissario Regionale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Regionale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Commissario secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 24 - Commissario Regionale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Officiali di Gara in regione.
2. Cura la preparazione tecnico-comportamentale degli Officiali di Gara della categoria regionale.
3. Ratifica i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Officiali di Gara della categoria territoriale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1a.1 e 1a.3 e provvede ad inoltrare la documentazione alla Commissione Territorio secondo quanto previsto dalle circolari attuative.
4. Inoltra al Settore Nazionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame sostenute dagli Officiali di Gara della categoria regionale ai sensi del successivo articolo 79, punti 1b.1 e 1b.2.
5. Sovrintende all'attività dei Commissari Territoriali e segnala agli organi competenti (Comitato Territoriale, Comitato Regionale, Coordinatore Nazionale) le eventuali disfunzioni.

6. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Regionale affidate alla propria competenza.
7. Inoltra al Comitato Regionale le proposte di partecipazione degli Arbitri e degli Osservatori della categoria regionale ai corsi per l'inserimento nella categoria nazionale; trasmette successivamente tali proposte al Coordinatore Nazionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
8. Predisporre la relazione annuale riepilogativa dell'attività degli Ufficiali di Gara di propria competenza e la trasmette al Comitato Regionale e alla Commissione Territorio nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
9. Verifica che gli Ufficiali di Gara di categoria regionale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.
10. Inoltra al Coordinatore Nazionale, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 63 e 73, le domande presentate dagli aventi diritto per l'attribuzione della qualifica di "Arbitro Benemerito" e "Delegato Arbitrale Benemerito".
11. Verifica il corretto e tempestivo invio da parte dei Commissari Territoriali delle risultanze dei corsi di abilitazione di cui al comma 3 ai sensi dell'articolo 79, punto 1a.4.
12. Adempie alle altre disposizioni definite annualmente dal Coordinatore Nazionale.
13. L'incarico di Commissario Regionale è compatibile con gli incarichi di Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara e di Referente Regionale Osservatori.

Art. 25 - Commissione Regionale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Regionale è presieduta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Responsabile della Scuola Regionale degli Ufficiali di Gara (S.R.U.G.) e dal Referente Regionale Osservatori ove nominati.
2. I Componenti della Commissione Regionale sono nominati dal Comitato Regionale.
3. La Commissione Regionale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Regionale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto dal comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al precedente comma 3.
5. Il Comitato Regionale può revocare l'incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in quest'ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 26 - Commissione Regionale: compiti

1. La Commissione Regionale è preposta a:
 - 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli Ufficiali di Gara impegnati nei campionati e nell'attività beach a livello regionale, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale e regionale;
 - 2) predisporre ad inizio stagione i gruppi di impiego degli arbitri e, nel corso della stessa, il piano operativo per le designazioni degli arbitri indoor e degli osservatori nei campionati regionali e degli arbitri beach;
 - 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni degli arbitri (indoor e beach) appartenenti alla categoria regionale e degli osservatori e predisporre la documentazione necessaria per le proposte di avanzamento per la stagione agonistica successiva.

Art. 27 - Commissario Regionale e Commissione Regionale: incompatibilità

1. L'incarico di Commissario Regionale e di componente della Commissione Regionale è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Coordinatore Nazionale;
 - 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) Commissario Territoriale;

- 4) Componente della Commissione Territoriale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 6) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 8) Componente di Organi di Giustizia;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 28 - Conferenza Regionale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Regionale è presieduta dal Commissario Regionale ed è composta dai componenti della Commissione Regionale e dai Commissari Territoriali della regione.
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione, allo stato ed allo sviluppo tecnico-organizzativo del settore.
3. La Conferenza si riunisce almeno due volte nel corso della stagione agonistica su convocazione del Presidente del Comitato Regionale.
4. Il Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale, fissa data e sede di svolgimento; predispone altresì l'ordine del giorno degli argomenti da trattare anche su indicazione dei Commissari Territoriali.
5. Il verbale della Conferenza dovrà essere inviato ai partecipanti, al Comitato Regionale e alla Commissione Territoriale.
6. In caso di impedimento del Commissario, il Comitato Territoriale potrà indicare, tra i componenti della Commissione, il nominativo del sostituto.

Art. 29 - Commissario Territoriale: nomina, durata in carica

1. Il Commissario Territoriale è preposto al funzionamento e allo sviluppo del settore nell'ambito del territorio.
2. Il Commissario Territoriale è nominato dal Comitato Territoriale di competenza; la sua nomina viene ratificata dal Consiglio Federale.
3. Il Commissario Territoriale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità, il Comitato Territoriale nomina, entro e non oltre 60 giorni, un nuovo Commissario che resta in carica per il periodo di cui al comma 3.
5. Nel caso in cui il Comitato Territoriale deliberi di sostituire il Commissario Territoriale nel corso della stagione sportiva, dovrà predisporre una nota circostanziata all'attenzione del Consiglio Federale e del Comitato Regionale motivando il provvedimento e procedere alla nomina di un nuovo Commissario entro e non oltre i 30 giorni successivi alla delibera adottata.
6. Il Consiglio Federale può revocare l'incarico al Commissario Territoriale ove ne constati gravi disfunzioni. In caso di revoca, il Comitato Territoriale procederà alla nomina, entro e non oltre 60 giorni da tale comunicazione, di un altro Commissario secondo quanto previsto dal comma 2.

Art. 30 - Commissario Territoriale: compiti

1. È il referente dell'attività degli Ufficiali di Gara nel territorio.
2. Cura la preparazione tecnico-comportamentale degli Arbitri della categoria territoriale e, d'intesa con il Comitato Territoriale, ogni iniziativa per il reclutamento di nuovi arbitri e per il mantenimento degli stessi.

3. È responsabile della gestione tecnico-organizzativa dei corsi per nuovi arbitri indetti dal Comitato Territoriale interfacciandosi, a tal proposito, con il Responsabile della Scuola Regionale Ufficiali di Gara, se nominato, o con il Commissario Regionale.
4. Aggiorna il “Quadro Territoriale” degli Ufficiali di Gara che trasmette al Commissario Regionale all’inizio ed al termine di ogni stagione agonistica.
5. Inoltra al Commissario Regionale, per la necessaria ratifica, i risultati dei corsi e delle prove di esame di cui al comma 3 ai sensi dell’articolo 79, punti 1a.1, 1a.3 e 1a4.
6. Indice le riunioni tecniche di cui al successivo articolo 97; invia i relativi verbali al Commissario Regionale e alla Commissione Territorio nei modi e nei tempi stabiliti dalle circolari di attuazione.
7. Cura l’esecuzione delle delibere del Comitato Territoriale affidate alla propria competenza.
8. Inoltra al Comitato Territoriale le proposte di promozione alla categoria regionale degli arbitri della categoria territoriale; trasmette successivamente tali proposte al Commissario Regionale entro i termini stabiliti dalle circolari annuali di attuazione.
9. Predisporre la relazione annuale riepilogativa dell’attività degli Ufficiali di Gara inseriti nel quadro territoriale di propria competenza e la trasmette al Comitato Territoriale, al Commissario Regionale e alla Commissione Territorio nel rispetto delle norme e dei termini stabiliti dalle circolari di attuazione.
10. Verifica che gli Ufficiali di Gara di categoria territoriale adempiano correttamente e nei termini previsti al tesseramento annuale.
11. Adempie alle altre disposizioni fissate annualmente dal Commissario Regionale.

Art. 31 - Commissione Territoriale: composizione, nomina, durata in carica

1. La Commissione Territoriale è composta dal Commissario che potrà essere coadiuvato da uno o più Vice Commissari, in funzione delle specifiche esigenze della Commissione stessa, nonché dal Referente Territoriale Osservatori, se nominato.
2. I Componenti della Commissione Territoriale sono nominati dal Comitato Territoriale di competenza.
3. La Commissione Territoriale dura in carica una stagione sportiva con possibilità di tacito rinnovo fino alla scadenza del mandato del Comitato Territoriale.
4. In caso di dimissioni o di incompatibilità dei componenti, gli stessi vengono integrati secondo quanto previsto al comma 2 e restano in carica per il periodo di cui al comma 3.
5. Il Comitato Territoriale può revocare l’incarico ad un componente della Commissione ove ne constati la disfunzione; in questa ipotesi si potrà procedere alla nomina di un altro componente.

Art. 32 - Commissione Territoriale: compiti

1. La Commissione Territoriale è preposta a:
 - 1) sovrintendere, per quanto di competenza, alla corretta applicazione, da parte degli arbitri impegnati nei campionati territoriali, di tutte le disposizioni federali emanate a livello nazionale, regionale e territoriale;
 - 2) predisporre il piano operativo per le designazioni degli arbitri e degli osservatori nei campionati territoriali;
 - 3) stilare, al termine della stagione agonistica, le valutazioni dei segnapunti e degli arbitri della categoria territoriale e predisporre la documentazione necessaria per la proposta dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 33 - Commissario Territoriale e Commissione Territoriale: incompatibilità

1. L’incarico di Commissario Territoriale e di Componente della Commissione Territoriale è incompatibile con la qualifica di:
 - 1) Coordinatore Nazionale;
 - 2) Componente delle Commissioni Nazionali o Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 3) Commissario Regionale;

- 4) Componente della Commissione Regionale;
- 5) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
- 6) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
- 7) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
- 8) Componente di Organi di Giustizia;
- 9) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 10) Allenatore;
- 11) Atleta.

Art. 34 - Conferenza Territoriale: composizione, riunioni

1. La Conferenza Territoriale, presieduta dal Commissario Territoriale, è la riunione degli Ufficiali di Gara inseriti nel "Quadro Territoriale".
2. La Conferenza ha funzione consultiva per quanto attiene alla gestione ed allo sviluppo tecnico ed organizzativo.
3. La Conferenza si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente del Comitato Territoriale.
4. Il Commissario Territoriale, d'intesa con il Comitato Territoriale e sentito anche il Commissario Regionale, fissa l'ordine del giorno con gli argomenti oggetto di trattazione.
5. Possono partecipare alla Conferenza tutti gli Ufficiali di Gara del "Quadro Territoriale" in regola con il tesseramento e che non siano sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale.
6. Il verbale della riunione dovrà essere inviato al Comitato Territoriale e al Commissario Regionale.

TITOLO SECONDO: GLI UFFICIALI DI GARA

Art. 35 - Ufficiali di Gara: nozione

1. Sono Ufficiali di Gara gli aderenti alla FIPAV tesserati in qualità di:
 - a) Segnapunti;
 - b) Arbitro;
 - c) Osservatore;
 - d) Delegato Arbitrale;
 - e) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
- e, come successivamente precisato, i tesserati abilitati a svolgere le funzioni di:
 - h) Segnapunti Associato;
 - i) Arbitro Associato;
 - l) Osservatore Associato.

Art. 36 - Ufficiali di gara: Segnapunti - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Segnapunti i cittadini italiani e stranieri che:
 - 1) abbiano un'età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti);
 - 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
 - 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.1 ed abbiano superato il relativo esame finale;
 - 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi devono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 37 - Ufficiali di gara: Arbitri - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Arbitri sia nell'ambito indoor che nell'ambito beach i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano un'età compresa tra 16 e 54 anni (55 non compiuti);
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
- 4) abbiano frequentato i corsi di formazione indicati nel successivo articolo 79, punto 1a.3 o punto 1b.1 ed abbiano superato i relativi esami finali;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 38 - Ufficiali di gara: Osservatori - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Osservatori i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano un'età compresa tra 25 e 64 anni (65 non compiuti);
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1b.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 39 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati Delegati Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano un'età compresa tra 30 e 64 anni (65 non compiuti);
- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
- 4) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1c.2 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 5) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 40 - Ufficiali di gara: Supervisor Arbitrali di Beach Volley - nomina e requisiti generali

1. Possono essere nominati, nell'ambito beach, Supervisor Arbitrali i cittadini italiani e stranieri che:

- 1) abbiano un'età compresa tra 30 e 64 anni (65 non compiuti);

- 2) siano di buona condotta morale e civile e non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) abbiano idonea costituzione fisica comprovata da apposito certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore;
- 4) siano stati Arbitri di 1° livello per almeno due stagioni agonistiche;
- 5) abbiano frequentato il corso di formazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1c.7 ed abbiano superato il relativo esame finale;
- 6) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota, secondo quanto previsto nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento.

2. Per quanto riguarda i cittadini stranieri extracomunitari, gli stessi debbono essere in possesso del permesso di soggiorno o di documentazione equivalente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 41 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.2;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.
3. I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età.
4. Ai Segnapunti Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 96, 97, 98.

Art. 42 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Arbitro Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di arbitro associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti che:
 - 1) abbiano compiuto il 16° anno di età;
 - 2) abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.4;
 - 3) abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
2. Oltre agli osservatori e ai delegati arbitrali, possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato anche i segnapunti che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1a.4.
3. Le funzioni di arbitro associato possono essere svolte solo nelle fasi territoriali dei campionati di categoria fino all'Under 16/F e Under 16/M e nei campionati territoriali fino alla 2ª divisione.
4. I tesserati abilitati alle funzioni di arbitro associato potranno svolgere le loro funzioni fino al compimento del 65° anno di età, fermo restando l'obbligo, a partire dal 55° anno di età, di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.
5. Agli Arbitri Associati non si applicano le disposizioni previste dagli articoli 34, 44, 45, 96, 97, 98.

Art. 43 - Ufficiali di gara: Tesserati abilitati alle funzioni di Osservatore Associato - nomina e requisiti generali

1. Possono essere abilitati alle funzioni di osservatore associato gli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione indicato nel successivo articolo 79, punto 1b.3.

2. Possono altresì svolgere le funzioni di osservatore associato gli Ufficiali di Gara tesserati come Delegati Arbitrali.
3. Le funzioni di osservatore associato possono essere svolte solo nei campionati regionali e territoriali.
4. L'attività di osservatore associato svolta dagli arbitri indoor appartenenti alla Categoria Nazionale nei campionati regionali è equiparata a quella degli osservatori della categoria regionale ed è riconosciuta, come periodo di permanenza nel ruolo, per gli effetti del successivo art. 67 comma 1, punto 2.

Art. 44 - Ufficiali di Gara: inquadramento territoriale

1. Gli Ufficiali di Gara, in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli, vengono inseriti nel quadro del territorio in cui si trova il comune presso il quale hanno la residenza o il domicilio (quadro territoriale). Tale inquadramento è a cura del Commissario Territoriale.
2. All'inizio ed al termine di ogni stagione agonistica, secondo le norme emanate annualmente, sarà compito del Commissario Territoriale trasmettere al Commissario Regionale l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nel quadro territoriale.
3. È compito del Commissario Regionale trasmettere alla Commissione Territorio l'elenco aggiornato degli Ufficiali di Gara inquadrati nei quadri territoriali della regione di riferimento.
4. Nel caso in cui un Ufficiale di Gara richieda per motivi personali di poter svolgere l'attività a livello locale in un territorio diverso da quello nel cui quadro è inserito, dovrà inoltrare debita e motivata comunicazione al proprio Commissario Territoriale, indicando il territorio di interesse; lo stesso valuterà i motivi della richiesta e, se li riterrà fondati, contatterà il Commissario dell'altro territorio coinvolto, trasmettendogli la documentazione così come indicato nelle circolari di attuazione e dismetterà l'Ufficiale di Gara dal quadro, informando il Commissario Regionale. Il nuovo Commissario Territoriale competente inserirà l'Ufficiale di Gara nel proprio quadro ed informerà il proprio Commissario Regionale.
5. Se il trasferimento avviene tra territori di regioni diverse, nell'iter del trasferimento, dovranno essere necessariamente coinvolti i Commissari Regionali interessati.
6. In caso di problematiche che dovessero emergere, i Commissari Territoriali o Regionali interessati dovranno relazionare al Coordinatore Nazionale che si esprimerà sull'accoglimento della richiesta.

Art. 45 - Ufficiali di Gara: esclusione; riammissione

1. L'esclusione è disposta dal Coordinatore Nazionale, anche su segnalazione dei Commissari Territoriali o Regionali.
2. L'esclusione può essere:
 - 1) definitiva (dimissione o cancellazione dai quadri operanti);
 - 2) temporanea (sospensione o messa fuori quadro).
3. L'esclusione definitiva deve essere disposta quando l'Ufficiale di Gara:
 - 1) abbia presentato espressa dichiarazione di dimissioni;
 - 2) non abbia rinnovato il tesseramento annuale entro i termini previsti dalle circolari attuative emanate in proposito;
 - 3) abbia ricevuto una o più sospensioni per un periodo complessivo superiore ai dodici mesi o sia stato radiato;
 - 4) sia stato dimesso dall'ultima categoria di appartenenza (territoriale per i segnapunti e per gli arbitri indoor, regionale per gli arbitri di beach e per gli osservatori).
4. L'esclusione temporanea deve essere disposta quando:
 - 1) si sia verificato uno dei motivi di incompatibilità previsti dagli articoli 51 comma 3, 64 comma 5, 69 comma 3, 74 comma 3 e 78 comma 2;
 - 2) l'Ufficiale di Gara abbia ricevuto la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato ai sensi del Regolamento Giurisdizionale per un periodo pari od inferiore ai dodici mesi. L'esclusione deve intendersi per tutta la durata della sospensione.

5. Con l'esclusione definitiva prevista dal comma 3, l'Ufficiale di Gara cessa la propria appartenenza alla FIPAV.

6. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente ai sensi del comma 4, punto 1 conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale, ma non possono essere inseriti nei ruoli operanti. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente ai sensi del comma 4, punto 2 conservano tutti i diritti connessi alla loro posizione federale, ma non possono svolgere alcuna attività in ambito federale durante il periodo della sospensione.

7. Gli Ufficiali di Gara esclusi temporaneamente possono essere riammessi nel quadro secondo quanto di seguito precisato:

1) con riferimento al comma 4 punto 1 al venir meno del motivo di incompatibilità e comunque non oltre dodici mesi dal suo inizio, previa espressa richiesta da presentare entro tre mesi dal venir meno della causa ostativa. Tale limitazione temporale non si applica per incarichi ricoperti nell'ambito del Settore Nazionale U.G.;

2) con riferimento al comma 4, punto 2 al termine del periodo di sospensione.

8. Gli Ufficiali di Gara che siano stati esclusi definitivamente dai quadri operanti potranno, tranne nel caso di radiazione, esservi riammessi previa frequenza agli specifici corsi base di formazione (vedasi articolo 79 comma 1 punto 1, lettere 1a o 1b) e superamento delle relative prove di abilitazione.

Art. 46 - Ufficiali di Gara: esercizio delle funzioni; condizioni

1. Condizione essenziale per l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Gara è l'inserimento nel quadro di cui al precedente articolo 44 e la permanenza nello stesso.

Art. 47 - Ufficiali di Gara: doveri

1. Gli Ufficiali di Gara devono:

- 1) rispettare gli obblighi imposti a tutti gli aderenti alla FIPAV dallo Statuto e dai Regolamenti Federali;
- 2) tenere in ogni circostanza un comportamento adeguato alla funzione;
- 3) attenersi alle disposizioni tecnico comportamentali contenute nelle circolari attuative;
- 4) curare periodicamente la propria preparazione fisica e tecnica;
- 5) partecipare alle attività federali di formazione e di aggiornamento.

2. Gli Ufficiali di Gara che operano in ambito beach sono tenuti anche al rispetto delle norme contenute nei Regolamenti Federali di Beach Volley.

3. Gli Ufficiali di Gara, fermo restando i principi dell'etica sportiva, anche a tutela dell'immagine della FIPAV, sono tenuti a non rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di comunicazione o effettuare dichiarazioni pubbliche attraverso siti internet, posta elettronica, forum, blog, social network etc. (anche se firmati con nomi di fantasia o nickname) con riferimento alla propria attività federale o di altri tesserati. Analogamente è vietato l'utilizzo non autorizzato di loghi federali su documentazione diffusa in rete. Il mancato rispetto di quanto sopra dovrà essere segnalato dai Commissari competenti al Coordinatore Nazionale fornendo, su richiesta, copia della relativa documentazione. Nel caso in cui venga richiesto ad un Ufficiale di Gara di partecipare ad una trasmissione televisiva o radiofonica o di rilasciare un'intervista, lo stesso dovrà trasmettere una specifica e preventiva domanda al rispettivo Responsabile (Commissario Territoriale per gli Ufficiali di Gara della categoria territoriale, Commissario Regionale per gli Ufficiali di Gara della categoria regionale, Coordinatore Nazionale per gli Ufficiali di Gara della categoria nazionale) e riceverne apposita autorizzazione.

4. Gli Arbitri di sesso femminile in stato di gravidanza sono tenuti ad informare del loro stato le Commissioni del Ruolo a cui appartengono (nel caso di Arbitri della Categoria Regionale impiegati nei campionati nazionali anche le Commissioni Nazionali di riferimento) ed in tale periodo non saranno designati. Al termine dello stesso, gli Arbitri saranno reinseriti nel Ruolo di appartenenza.

5. La violazione dei doveri previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 costituisce infrazione disciplinare.

Art. 48 - Ufficiali di gara: infrazioni disciplinari

1. Le sanzioni per le infrazioni disciplinari degli Ufficiali di Gara ed i procedimenti per la loro applicazione sono previsti nel Regolamento Giurisdizionale.
2. Per i Segnapunti Associati e per gli Arbitri Associati la competenza ad accertare eventuali violazioni ed adottare i relativi provvedimenti è, in prima istanza, del Giudice Sportivo Territoriale.

Art. 49 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, vengono classificati nella categoria territoriale e nel ruolo territoriale.
2. Sono Segnapunti coloro che sono inseriti nell'apposito ruolo dal Comitato Territoriale.
3. I Segnapunti potranno svolgere le loro funzioni fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 50 - Ufficiali di Gara - Segnapunti - Funzioni: definizione ed effetti

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, esercitano tali funzioni nelle gare di tutti i campionati ad eccezione di quelli di Serie A1 e A2.
2. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Segnapunti, possono altresì svolgere le funzioni di arbitro associato qualora abbiano superato il corso di abilitazione previsto (art.79 punto 1a.4).

Art. 51 - Ufficiali di gara - Segnapunti - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Segnapunti è incompatibile con quello di:
 - 1) Arbitro;
 - 2) Osservatore;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 5) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 6) Allenatore.
2. Le funzioni di Segnapunti sono quelle e solo quelle indicate all'art.49.
3. Le funzioni di Segnapunti sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Segnapunti viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45 comma 4 punto 1.

Art. 52 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Arbitri, vengono classificati nelle seguenti Categorie:
Attività Indoor:
Arbitri della Categoria Territoriale;
Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Attività Beach:
Arbitri della Categoria Regionale;
Arbitri della Categoria Nazionale.

Art. 53 - Arbitri Categoria Territoriale - Attività Indoor: classificazione

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Territoriale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Territoriale;
 - b) Arbitri Master Territoriali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Territoriale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Territoriale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati territoriali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Territoriale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Territoriali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria territoriale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare dei Campionati Territoriali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Territoriale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 54 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Indoor: classificazione.

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo Regionale;
 - b) Arbitri Master Regionali.
2. Sono Arbitri di Ruolo Regionale gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri potranno rimanere nel Ruolo Regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale o nazionale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare dei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 55 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Indoor: classificazione

1. Gli arbitri indoor della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di Ruolo B;
 - a1) Sono arbitri di Ruolo B gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) L'inserimento nel Ruolo B attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie B1F, B2F e BM.
 - b) Arbitri di Ruolo A.
 - b1) Sono arbitri di Ruolo A gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) L'inserimento nel Ruolo A attribuisce all'arbitro il diritto di esercitare le relative funzioni nei Campionati Nazionali di Serie A1 e A2;
 - b3) Per gli arbitri di Ruolo A è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

2. Gli arbitri di cui sopra terminano la loro attività nazionale al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 56 - Arbitri Categoria Regionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli Arbitri di Beach Volley di Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 3° Livello;
 - b) Arbitri Master di Beach Volley.
2. Sono Arbitri di 3° Livello gli arbitri che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di arbitro nei campionati e nei tornei territoriali e regionali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli Arbitri di 3° livello potranno rimanere nel ruolo regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.
4. Sono Arbitri Master Regionali gli arbitri che:
 - 1) hanno compiuto il 55° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte della categoria regionale o nazionale.
5. Gli Arbitri Master possono dirigere gare in manifestazioni regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.

Art. 57 - Arbitri Categoria Nazionale - Attività Beach: classificazione

1. Gli Arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale vengono classificati in:
 - a) Arbitri di 2° Livello;
 - a1) Sono Arbitri di 2° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - a2) L'inserimento nel 2° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse;
 - a3) Per gli arbitri di 2° Livello è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
 - b) Arbitri di 1° Livello.
 - b1) Sono Arbitri di 1° Livello gli arbitri che vengono inseriti in tale ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale;
 - b2) L'inserimento nel 1° Livello attribuisce il diritto di esercitare le relative funzioni nei tornei e nei campionati nazionali, così come annualmente indicato nelle normative emesse.
 - b3) Per gli arbitri di 1° Livello è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.
2. Gli Arbitri di cui sopra terminano la loro attività in campo nazionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 55° anno di età.

Art. 58 - Passaggi di categoria e di ruolo: nozione

1. È ammesso il passaggio da una categoria inferiore ad una immediatamente superiore (progressione di categoria) e da una categoria superiore ad una immediatamente inferiore (retrocessione di categoria).
Le progressioni e le retrocessioni di categoria vengono pertanto così definite:
 - 1) nell'ambito indoor, dalla categoria territoriale a quella regionale e viceversa e da quella regionale a quella nazionale e viceversa;
 - 2) nell'ambito beach, dalla categoria regionale a quella nazionale e viceversa.

2. Nella categoria nazionale è ammesso il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore (progressione di ruolo). Le progressioni vengono così definite:

- 1) nell'ambito indoor, dal ruolo B al ruolo A;
- 2) nell'ambito beach, dal 2° livello al 1° livello.

Art. 59 - Conferme e Passaggi di categoria e di ruolo: modalità

1. Arbitri indoor della Categoria Territoriale:

- 1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Territoriale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Territoriale. È compito del Commissario, sentito il parere del Comitato, proporre l'avanzamento degli arbitri di ruolo territoriale più meritevoli al Commissario Regionale che sottoporrà i nominativi ritenuti idonei alla ratifica del Comitato Regionale;
- 2) Gli Arbitri di ruolo territoriale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno un'intera stagione agonistica;
- 3) Gli Arbitri retrocessi dalla categoria regionale in quella territoriale potranno essere riproposti per un nuovo avanzamento nella categoria regionale dopo aver svolto attività meritoria nei campionati territoriali per almeno un'intera stagione agonistica.

2. Arbitri indoor della Categoria Regionale:

- 1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono retrocessi nella categoria territoriale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale. È compito del Commissario, sentito il parere del Comitato, predisporre l'elenco degli arbitri di ruolo regionale partecipanti al corso per il passaggio nella categoria nazionale (Ruolo B) da inoltrare al Coordinatore Nazionale;
- 2) Gli Arbitri di ruolo regionale potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;
- 3) Gli Arbitri retrocessi dalla categoria nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella stessa (ruolo B) dopo aver svolto attività meritoria nei campionati regionali per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

3. Arbitri indoor della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di Ruolo B

- a1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo B o vengono inseriti nella categoria regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Ruolo B approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;
- a2) Gli Arbitri del ruolo B potranno essere proposti per un avanzamento nel ruolo superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno quattro stagioni agonistiche complete (comprehensive di quelle trascorse nei ruoli B1 e B2);
- a3) Gli Arbitri del Ruolo B che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

b) Arbitri di Ruolo A

- b1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo A o vengono inseriti nella categoria regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Ruolo A approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;
- b2) Gli Arbitri del ruolo A che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

4. Arbitri di Beach Volley della Categoria Regionale:

- 1) Gli Arbitri vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale.

È compito del Commissario, sentito il parere del Comitato, segnalare gli arbitri più meritevoli alla Commissione Beach Volley che, dopo averne verificato le qualità in tornei a carattere nazionale, sottoporrà i nominativi ritenuti idonei per una promozione all'approvazione del Coordinatore Nazionale ed alla successiva delibera del Consiglio Federale in occasione della stesura dei ruoli;

2) Gli Arbitri di 3° livello potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale;

3) Gli Arbitri retrocessi dalla categoria nazionale potranno essere riproposti per un ritorno nella stessa (2° livello) dopo aver svolto attività meritoria in campo regionale per almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

5. Arbitri di Beach Volley della Categoria Nazionale:

a) Arbitri di 2° Livello

a1) Gli Arbitri vengono confermati nel 2° livello o vengono inseriti nella categoria regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberata dal Consiglio Federale;

a2) Gli Arbitri potranno essere proposti per un avanzamento nel livello superiore qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche;

a3) Gli Arbitri di 2° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

b) Arbitri di 1° Livello

b1) Gli Arbitri vengono confermati nel 1° livello o vengono inseriti nella categoria regionale secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli deliberati dal Consiglio Federale;

b2) Gli Arbitri di 1° livello che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare nelle manifestazioni nazionali, verranno inseriti al termine stagione stessa nella categoria regionale.

Art. 60 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito indoor

1. Le funzioni previste per gli Arbitri Indoor sono:

1) 1° Arbitro;

2) 2° Arbitro;

3) Segnapunti addetto al referto cartaceo;

4) Segnapunti addetto al referto elettronico;

5) Giudice di Linea;

6) Addetto al Video Check;

7) Osservatore Associato;

8) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività beach di cui al successivo art. 61, dopo aver superato il corso di abilitazione di cui all'art.79, punto 1b.1.

2. Gli Arbitri sono designati ad espletare le funzioni di 1° e 2° arbitro nelle gare dei campionati corrispondenti al ruolo in cui sono inquadrati.

3. Gli stessi possono essere designati ad espletare le medesime funzioni in gare di campionati di serie inferiori rispetto al ruolo nel quale sono inquadrati e, a titolo sperimentale, anche in gare di campionati per cui sono previsti arbitri del ruolo immediatamente superiore.

4. La funzione di Segnapunti addetto al referto cartaceo può essere svolta da:

1) Arbitri di categoria territoriale o regionale nei campionati territoriali, regionali, nazionali di B1F, B2F e BM.

5. La funzione di Segnapunti addetto al referto elettronico, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

1) Arbitri del ruolo B;

2) Arbitri della categoria regionale o territoriale, proposti dal Commissario Regionale, che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 79 punto 1c.3.

6. La funzione di Giudice di Linea, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri del ruolo B;
- 2) Arbitri della categoria regionale o territoriale, proposti dal Commissario Regionale, che abbiano superato l'apposito corso a carattere nazionale di cui all'articolo 79 punto 1c.4.

7. La funzione di Addetto al *Video Check*, nei campionati indicati annualmente dalle normative federali, può essere svolta da:

- 1) Arbitri del ruolo B che abbiano superato l'apposito corso di cui all'articolo 79, punto 1c.5;
- 2) Arbitri di categoria regionale, provenienti dai ruoli nazionali, che abbiano a suo tempo superato l'apposito corso di cui all'articolo 79, punto 1c.5 e che abbiano acquisito una significativa esperienza in tale funzione.

8. Gli arbitri, per espletare le funzioni di cui ai commi 5), 6) e 7), vengono designati dal Settore Nazionale secondo quanto indicato annualmente nelle circolari attuative.

9. La funzione di Osservatore Associato nei campionati regionali e territoriali può essere svolta dagli Arbitri della categoria nazionale che abbiano superato il corso di abilitazione previsto dall'articolo 79 punto 1b.3.

Art. 61 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Funzioni: definizione ed effetti nell'ambito beach

1. Le funzioni previste per gli Arbitri beach sono:

- 1) 1° Arbitro;
- 2) 2° Arbitro;
- 3) Segnapunti;
- 4) Giudice di Linea;
- 5) Supervisore Arbitrale in Tornei Nazionali Giovanili (riservata ai soli Arbitri Internazionali che hanno superato il corso di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.8);
- 6) Tutte le funzioni arbitrali dell'attività indoor dopo aver superato il corso di abilitazione di cui all'art.79, punto 1a.3.

Art. 62 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Qualifiche

1. Gli Arbitri indoor della Categoria Nazionale possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

2. I nominativi degli Arbitri di cui al precedente comma verranno segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.

3. Gli arbitri non confermati nella categoria nazionale non verranno più segnalati alle Commissione Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più svolgere attività internazionale.

4. Gli Arbitri di beach volley della Categoria Nazionale possono conseguire le seguenti qualifiche:

- 1) Candidato Internazionale, dopo aver superato il corso indetto dalla Federazione Internazionale;
- 2) Internazionale, a seguito di nomina da parte della Federazione Internazionale.

5. I nominativi degli Arbitri di cui al comma 4 verranno segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale dal Coordinatore Nazionale.

6. Gli Arbitri non confermati nella categoria nazionale non verranno più segnalati alla Commissione Europea ed Internazionale e, conseguentemente, non potranno più arbitrare in campo internazionale.

7. Le qualifiche di Arbitro Internazionale indoor e di Arbitro Internazionale beach sono tra di loro incompatibili.

Art. 63 - Ufficiali di Gara - Arbitri - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, procede alla nomina di Arbitro Benemerito. La domanda, per il tramite del Commissario Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato in ambito federale;
- 4) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche, delle quali almeno dieci come Arbitro delle Categorie Nazionali in ambito indoor o in ambito beach, collaborando in modo continuativo con il Comitato Regionale e Territoriale di riferimento;
- 5) in alternativa al punto precedente, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Fiduciario Arbitri Provinciale e/o di Fiduciario Arbitri Regionale e/o di Commissario Provinciale-Territoriale e/o di Commissario Regionale e/o di Componente del Settore Nazionale Ufficiali di Gara.

2. Gli Arbitri Benemeriti possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale o dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.

3. Gli Arbitri Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.

4. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, nomina Arbitri d'Onore gli Arbitri che:

- 1) non facciano più parte dei quadri arbitrali operanti;
- 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
- 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato in ambito federale;
- 4) abbiano svolto attività meritoria per almeno venti stagioni agonistiche ed abbiano diretto gare in Campionati del Mondo o Olimpiadi in ambito indoor o in ambito beach;
- 5) in alternativa al punto precedente, abbiano diretto gare nei campionati di Serie A ed abbiano fatto parte di Commissioni Nazionali del settore per almeno dodici anni, anche non consecutivi.

5. Gli Arbitri d'Onore possono essere inseriti negli organici degli Osservatori della Categoria Regionale o dei Delegati Arbitrali dopo aver superato i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.

6. Gli Arbitri d'Onore hanno diritto al tesseramento gratuito.

7. Il Consiglio Federale procede alla revoca del riconoscimento di Arbitro Benemerito e Arbitro d'Onore in caso di:

- 1) condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati non colposi ovvero per pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) squalifiche o inibizioni sportive definite da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- 3) insorgenza di controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 64 - Ufficiali di gara: Arbitri - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di arbitro indoor è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Osservatore;
- 3) Delegato Arbitrale;
- 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
- 5) Allenatore;
- 6) Arbitro Beach;
- 7) Supervisore Arbitrale di Beach Volley.

2. Il tesseramento in qualità di arbitro beach è incompatibile con quello di:

- 1) Segnapunti;
- 2) Osservatore;

- 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Arbitro Indoor;
 - 7) Supervisore Unico di Beach Volley;
 - 8) Supervisore Arbitrale di Beach Volley;
 - 9) Supervisore Tecnico di Beach Volley.
3. Il tesseramento come arbitro è incompatibile con quello di atleta, allorché l'arbitro stesso viene inserito nei ruoli della categoria nazionale.
4. Le funzioni di arbitro sono quelle e solo quelle indicate agli articoli 60 e 61.
5. Le funzioni di arbitro sono incompatibili con gli incarichi di:
- 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
6. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'arbitro viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4 punto 1.

Art. 65 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Osservatori, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Osservatori della Categoria Regionale.

Art. 66 - Osservatori Categoria Regionale: classificazione.

1. Gli Osservatori della Categoria Regionale vengono classificati in:
 - a) Osservatore di Ruolo Regionale;
 - b) Osservatori Master Regionali.
2. Sono Osservatori di ruolo regionale gli osservatori che:
 - 1) sono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Comitato Regionale;
 - 2) esercitano le funzioni di osservatore nei campionati regionali e territoriali e partecipano alle attività federali del settore.
3. Gli osservatori potranno rimanere nel ruolo regionale fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.
4. Sono Osservatori Master Regionali gli osservatori che:
 - 1) hanno compiuto il 65° anno di età;
 - 2) hanno fatto parte delle categorie regionali o nazionali.
5. Gli Osservatori Master possono svolgere attività agonistica nei Campionati Regionali, in funzione dei fabbisogni operativi della Commissione Regionale, fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 70° anno di età, fermo restando l'obbligo di presentare annualmente un certificato rilasciato dalle autorità sanitarie in conformità a quanto indicato nelle circolari annuali del settore.
6. Possono far parte degli Osservatori Master Regionali anche i Delegati Arbitrali che, avendo compiuto il 65° anno di età, inoltrano al Commissario Regionale la richiesta di proseguire l'attività nei Campionati Regionali e Territoriali e di partecipare alle attività federali del settore.

Art. 67 – Ufficiali di Gara - Osservatori - Conferma e Passaggio di categoria: modalità

1. Osservatori della Categoria Regionale:
 - 1) Gli Osservatori vengono confermati nel ruolo o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Regionale in occasione della stesura annuale del ruolo approvato dal Comitato Regionale. È

compito del Commissario Regionale, sentito il parere del Comitato Regionale, predisporre l'elenco degli osservatori partecipanti al corso per il passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali da inoltrare al Coordinatore Nazionale;

2) Gli Osservatori potranno essere proposti per un avanzamento qualora abbiano maturato un'anzianità nel ruolo di almeno due stagioni agonistiche e nel rispetto delle normative emesse annualmente dal Settore Nazionale.

Art. 68 - Ufficiali di Gara - Osservatori - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per gli Osservatori, oltre a quella intrinseca, sono:
 - 1) Arbitro Associato.
 - 2) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
2. Gli Osservatori sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati regionali e territoriali.
3. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.
4. Per quanto riguarda l'ambito beach, l'Osservatore può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.7 nonché le funzioni di Direttore di Competizione, di Supervisore Unico e di Supervisore Tecnico, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 69 - Ufficiali di gara: Osservatori - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Osservatore è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Delegato Arbitrale;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
2. Le funzioni di Osservatore sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 68.
3. Le funzioni di Osservatore sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Coordinatore Nazionale, Componente di Commissione Nazionale, Responsabile Nazionale del Settore Tecnico;
 - 2) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 4) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 5) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, l'osservatore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4 punto 1.

Art. 70 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di gara, tesserati in qualità di Delegati Arbitrali, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Delegati Arbitrali della Categoria Nazionale.
2. Sono Delegati Arbitrali i tesserati che:
 - 1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.
3. I Delegati Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 71 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Delegati Arbitrali vengono confermati o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Valutazione Prestazioni, approvate dal Coordinatore Nazionale, in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
2. I Delegati Arbitrali dimessi dalla Categoria Nazionale verranno inseriti nella Categoria Regionale degli Osservatori e non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.
3. I Delegati Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nei campionati di competenza, verranno dimessi dal Ruolo.
4. I Delegati Arbitrali, su proposta del Coordinatore Nazionale deliberata dal Consiglio Federale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali, potranno essere posti temporaneamente fuori dai ruoli operativi nel caso in cui il loro numero risulti eccessivo rispetto allo specifico fabbisogno geografico. Durante tale periodo, della durata massima di due stagioni agonistiche, oltre le quali saranno definitivamente dimessi dal ruolo, dovranno comunque svolgere attività nei campionati regionali.

Art. 72 - Ufficiali di Gara - Delegati Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. Le funzioni previste per i Delegati Arbitrali, oltre a quella intrinseca, sono:
 - 1) Osservatore Associato;
 - 2) Arbitro Associato;
 - 3) Tutte le funzioni non arbitrali nell'ambito beach.
2. I Delegati Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle gare dei campionati di Serie A1, A2, B1F, B2F e BM.
3. Le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte, su indicazione del Coordinatore Nazionale, anche da componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B. Sempre su indicazione del Coordinatore, le funzioni di Delegato Arbitrale possono essere svolte, nelle gare dei campionati di Serie B1F, B2F e BM, anche dai Docenti Nazionali U.G. in ambito indoor.
4. Per quanto riguarda la funzione di osservatore associato, la stessa può essere svolta nei campionati regionali e territoriali.
5. Per quanto riguarda la funzione di arbitro associato, la stessa può essere svolta nei campionati previsti all'articolo 42.
6. Per quanto riguarda l'ambito beach, il Delegato Arbitrale può svolgere le funzioni di Supervisore Arbitrale di Beach Volley, una volta superato il corso di abilitazione di cui all'art. 79, punto 1c.7 nonché le funzioni di Direttore di Competizione, di Supervisore Unico e di Supervisore Tecnico, una volta che sia stato abilitato dalle competenti strutture.

Art. 73 - Ufficiali di Gara – Delegati Arbitrali - Riconoscimenti

1. Il Consiglio Federale, su proposta del Coordinatore Nazionale, procede alla nomina di Delegato Arbitrale Benemerito. La domanda, per il tramite del Commissario Regionale di pertinenza, può essere presentata da coloro che:
 - 1) non facciano più parte dei quadri operanti;
 - 2) non abbiano riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
 - 3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato in ambito federale;
 - 4) abbiano svolto attività meritoria, anche in qualità di arbitro, per almeno venti stagioni agonistiche, delle quali almeno dieci come Osservatore/Delegato Arbitrale nei campionati nazionali, collaborando in modo continuativo con il Comitato Regionale e Territoriale di riferimento;
 - 5) in alternativa al punto precedente, abbiano ricoperto per almeno sedici anni, anche non consecutivi, l'incarico di Referente Regionale Osservatori;

- 6) non abbiano già conseguito il riconoscimento di Arbitro Benemerito, Osservatore Benemerito o Arbitro d'Onore;
2. I Delegati Arbitrali Benemeriti hanno diritto al tesseramento gratuito.
3. Il Consiglio Federale procede alla revoca del riconoscimento di Delegato Arbitrale Benemerito in caso di:
 - 1) condanna penale con sentenza passata in giudicato per reati non colposi ovvero per pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
 - 2) squalifiche o inibizioni sportive definite da parte del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - 3) insorgenza di controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Associate o contro altri organismi riconosciuti dal CONI.

Art. 74 - Ufficiali di gara: Delegati Arbitrali - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Delegato Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro indoor;
 - 3) Osservatore;
 - 4) Presidente o Dirigente di sodalizio affiliato;
 - 5) Allenatore;
 - 6) Atleta;
 - 7) Arbitro beach.
2. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono quelle e solo quelle indicate all'articolo 72.
3. Le funzioni di Delegato Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 2) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 4) Componente di Organi di Giustizia.
4. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Delegato Arbitrale viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4 punto 1.

Art. 75 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Categorie: classificazione

1. Gli Ufficiali di Gara, tesserati in qualità di Supervisor Arbitrali nell'ambito Beach, vengono classificati nella seguente Categoria:
 - 1) Supervisor Arbitrali della Categoria Nazionale.
2. Sono Supervisor Arbitrali i tesserati che:
 - 1) vengono inseriti nel ruolo a seguito di delibera del Consiglio Federale.
3. I Supervisor Arbitrali potranno svolgere attività agonistica fino al termine della stagione sportiva in cui compiono il 65° anno di età.

Art. 76 - Ufficiali di Gara - Supervisor Arbitrali - Conferma di categoria: modalità

1. I Supervisor Arbitrali vengono confermati nella categoria nazionale o vengono dimessi secondo le valutazioni redatte dalla Commissione Nazionale Beach Volley approvate dal Coordinatore Nazionale in occasione della stesura annuale dei ruoli nazionali deliberati dal Consiglio Federale.
2. I Supervisor Arbitrali dimessi dalla Categoria Nazionale potranno svolgere la funzione di Supervisore Unico a livello regionale e non potranno essere riproposti per l'inserimento nella Categoria Nazionale.

3. I Supervisorì Arbitrali che non adempiono, nei modi e nei tempi previsti, agli obblighi indicati nelle circolari di inizio stagione diramate dal settore, non consentendo di fatto il regolare impiego nelle manifestazioni nazionali, verranno dimessi dal Ruolo.
4. Per i Supervisorì Arbitrali è obbligatorio presentare annualmente un certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

Art. 77 - Ufficiali di Gara - Supervisorì Arbitrali - Funzioni: definizione ed effetti

1. I Supervisorì Arbitrali sono designati ad espletare le funzioni specifiche nelle manifestazioni di beach volley a carattere nazionale.
2. Per quanto riguarda l'ambito indoor, il Supervisore Arbitrale può svolgere le funzioni di Delegato Arbitrale e di Osservatore, una volta superati i corsi di abilitazione di cui all'art. 79, punti 1b.2 e 1c.2.
3. Le funzioni di Supervisore Arbitrale possono essere svolte, su indicazione del Coordinatore Nazionale, anche da componenti del Settore Nazionale nonché da componenti italiani delle Commissioni di Arbitraggio C.E.V. e F.I.V.B.

Art. 78 - Ufficiali di Gara: Supervisorì Arbitrali - Incompatibilità

1. Il tesseramento in qualità di Supervisore Arbitrale è incompatibile con quello di:
 - 1) Segnapunti;
 - 2) Arbitro;
 - 3) Presidente di sodalizio affiliato;
 - 4) Supervisore Tecnico in ambito beach;
 - 5) Allenatore indoor e beach o Maestro beach;
 - 6) Atleta.
2. Le funzioni di Supervisore Arbitrale sono incompatibili con gli incarichi di:
 - 1) Presidente Federale, Vice Presidente Federale, Consigliere Federale o Revisore dei Conti;
 - 2) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Regionale;
 - 3) Presidente o Componente o Revisore dei Conti di Comitato Territoriale;
 - 4) Componente di Organi di Giustizia.
3. Verificandosi un motivo d'incompatibilità, il Supervisore viene escluso temporaneamente dal quadro degli Ufficiali di Gara ai sensi dell'articolo 45, comma 4 punto 1.

TITOLO TERZO: LA QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI DI GARA

Art. 79 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara

1. La qualificazione degli Ufficiali di Gara si attua ai vari livelli territoriali, così come di seguito riportato:
 1. Tipologia dei Corsi:
 - 1a. Corsi Base indetti dai Comitati Territoriali affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Territoriali:
 - 1) corso per la nomina di Segnapunti;
 - 2) corso di abilitazione per la funzione di segnapunti associato;
 - 3) corso per la nomina di Arbitro indoor;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di arbitro associato.
 - 1b. Corsi Base indetti dai Comitati Regionali affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali:
 - 1) corso per la nomina di Arbitro beach;
 - 2) corso per la nomina di Osservatore;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di osservatore associato.

- 1c. Corsi indetti dal Settore Nazionale sotto la responsabilità del Coordinatore:
 - 1) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale;
 - 2) corso per Osservatori e Arbitri di Categoria Nazionale per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali;
 - 3) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico;
 - 4) corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea;
 - 5) corso di abilitazione per la funzione di Addetto al *Video Check*;
 - 6) corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale;
 - 7) corso per Supervisor Arbitrali nell'ambito beach;
 - 8) corso di abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Giovanili Nazionali di Beach Volley.
2. Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara:
 - 2a. Raduno della categoria territoriale a cura della Commissione Territoriale;
 - 2b. Raduno della categoria regionale a cura della Commissione Regionale;
 - 2c. Raduni della categoria nazionale a cura delle rispettive Commissioni.
3. Riunioni tecniche periodiche a cura della Commissione Territoriale.
4. Corsi di aggiornamento.
5. Altre iniziative formative approvate dal Consiglio Federale.

Art. 80 - Qualificazione degli Ufficiali di Gara: La figura di Docente

1. Al fine di perseguire un costante processo di qualificazione degli Ufficiali di Gara, le Commissioni Regionali e il Settore Nazionale si avvalgono di Docenti appositamente formati.
2. I Docenti Ufficiali di Gara vengono classificati in:
 - a) Docenti Regionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach
 - a1) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito indoor i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione o di aggiornamento organizzati dai Comitati Regionali secondo quanto riportato nelle circolari attuative. Il numero dei partecipanti ai suddetti corsi dovrà essere conforme alle reali esigenze dei Comitati Regionali e, in un contesto di congrua distribuzione territoriale, anche a quelle dei singoli Comitati Territoriali. È cura dell'Area Sviluppo e Formazione, su indicazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nominare il Docente Nazionale responsabile dei programmi e delle prove di abilitazione dei corsi. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento dei Docenti Regionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;
 - a2) I Docenti Regionali nell'ambito indoor vengono impiegati, fermo restando quanto previsto dagli artt. 81 comma 3, 82 comma 3, 83 comma 3 e 84 comma 3 nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 79, punti 1a e 1b (eccetto 1b.1), 2a, 2b, 3 e 4;
 - a3) I Docenti Regionali nell'ambito indoor che non svolgeranno attività formativa per un'intera stagione agonistica non saranno confermati. I Commissari Regionali, al termine di ogni stagione agonistica, comunicheranno al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Coordinatore Nazionale l'eventuale elenco dei docenti da dismettere per la successiva ratifica da parte dell'Area Sviluppo e Formazione;
 - a4) Sono Docenti Regionali UG nell'ambito beach i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione o di aggiornamento. È cura dell'Area Sviluppo e Formazione, su indicazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nominare il Docente Nazionale responsabile del programma e delle prove di abilitazione dei corsi. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione e di aggiornamento dei Docenti Regionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;
 - a5) I Docenti Regionali nell'ambito beach vengono impiegati nei corsi di cui all'art. 79, punto 1b.1 e nelle altre attività programmate in ambito beach dalla Commissione Regionale;
 - a6) I Docenti Regionali operano nell'ambito delle Scuole Regionali Ufficiali di Gara (S.R.U.G.), che rappresentano, ove costituite, le strutture preposte a sovrintendere ai processi formativi degli Ufficiali di Gara in ambito territoriale; in assenza dell'istituzione delle stesse, i Docenti vengono coordinati dal Commissario Regionale, d'intesa con il Comitato Regionale;

b) Docenti Nazionali nell'ambito indoor e nell'ambito beach

b1) Sono Docenti Nazionali UG i tesserati FIPAV in possesso di adeguate conoscenze tecniche e regolamentari, nonché di comprovate esperienze in campo formativo, che hanno superato con esito positivo i previsti corsi di abilitazione programmati dall'Area Sviluppo e Formazione. La ratifica del superamento dei corsi di abilitazione dei Docenti Nazionali è di pertinenza dell'Area Sviluppo e Formazione;

b2) I Docenti Nazionali vengono impiegati nelle iniziative di formazione di cui all'articolo 79, punti 1c e 2c. Previa autorizzazione del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico o del Capo Area Sviluppo e Formazione, potranno essere utilizzati anche nelle iniziative organizzate a livello regionale e territoriale e rivolte agli UG delle relative categorie;

b3) I Docenti Nazionali operano, sotto il coordinamento del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, nell'ambito dell'Area Sviluppo e Formazione;

b4) Sarà cura del Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, al termine di ogni stagione agonistica, sottoporre all'Area Sviluppo e Formazione i nominativi dei Docenti Nazionali da confermare o da dismettere per l'approvazione.

Art. 81 – Corso per la nomina a Segnapunti

1. Il corso per la nomina a Segnapunti è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Territoriale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per la nomina a Segnapunti vengono inoltrate dal Commissario Territoriale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Commissione Territoriale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 82 – Corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di segnapunti associato è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto o da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Territoriale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di segnapunti associato rimangono presso il Comitato Territoriale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 83 - Corso per la nomina ad Arbitro indoor

1. Il corso per la nomina ad Arbitro indoor è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per la nomina ad Arbitro indoor vengono inoltrate dal Commissario Territoriale al Commissario Regionale che provvede alla ratifica ed all'invio della documentazione alla Commissione Territoriale secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 84 - Corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato

1. Il corso per tesserati da abilitare alla funzione di arbitro associato è indetto dai Comitati Territoriali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Territoriali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali o da Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, individuati dal Commissario Territoriale con il parere positivo del Commissario Regionale.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di arbitro associato vengono inoltrate dal Commissario Territoriale al Commissario Regionale.
5. Il Comitato Territoriale provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 85 - Corso per la nomina ad Arbitro beach

1. Il corso per la nomina ad arbitro beach è indetto dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G..
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali abilitati nell'ambito del beach volley.
4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Arbitro beach, nonché i risultati degli esami, alla Commissione Territorio per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 86 - Corso per la nomina ad Osservatore

1. Il corso per la nomina ad Osservatore è indetto dai Comitati Regionali ed affidati alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Il Commissario Regionale provvede ad inoltrare la documentazione del corso per la nomina ad Osservatore, ed i risultati degli esami, alla Commissione Territorio per la ratifica da parte del Coordinatore Nazionale, secondo le indicazioni presenti nelle apposite circolari emanate annualmente.

Art. 87 - Corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato

1. Il corso per arbitri da abilitare alla funzione di osservatore associato è indetto dai Comitati Regionali ed affidato alla responsabilità ed all'organizzazione dei Commissari Regionali.
2. Il programma del corso di cui al comma precedente e le modalità della prova d'esame sono stabilite dall'Area Sviluppo e Formazione su proposta del S.N.U.G.
3. Il corso sarà tenuto da Docenti Regionali.
4. Le risultanze del corso per l'abilitazione alla funzione di osservatore associato rimangono presso il Comitato Regionale che provvede al rilascio di apposita attestazione per i partecipanti che hanno conseguito l'idoneità.

Art. 88 - Corso per il passaggio degli arbitri di Categoria Regionale in ambito indoor alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri indoor della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Ruolo B e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di una manifestazione a carattere nazionale.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Ruolo B propone i nominativi degli arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (Ruolo B) al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 89 - Corso per il passaggio degli Arbitri di Categoria Regionale in ambito beach alla Categoria Nazionale

1. Il corso per il passaggio nella Categoria Nazionale degli Arbitri di beach volley della Categoria Regionale è indetto annualmente dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Gli arbitri proposti dai Commissari Regionali parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico che li vedrà impegnati nell'ambito di più manifestazioni a carattere nazionale nell'ambito giovanile.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley propone i nominativi degli arbitri meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale (2° Livello) al Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 90 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali, rivolto agli Osservatori della Categoria Regionale e agli Arbitri appartenenti alla Categoria Nazionale, o dimessi da questa da non oltre una stagione agonistica, è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Valutazione Prestazioni e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. I candidati parteciperanno ad un corso selettivo teorico-pratico a carattere nazionale.
4. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Valutazione Prestazioni, propone i nominativi meritevoli del passaggio nella Categoria Nazionale dei Delegati Arbitrali all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 91 - Corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorii Arbitrali

1. Il corso per l'inserimento nella Categoria Nazionale dei Supervisorii Arbitrali è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley, propone i nominativi dei supervisorii arbitrali risultati idonei all'approvazione del Consiglio Federale in occasione della formazione dei ruoli per la stagione agonistica successiva.

Art. 92 - Corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili

1. Il corso per l'abilitazione alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Beach Volley e con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze trasmesse dalla Commissione Beach Volley, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione di Supervisore Arbitrale per Tornei Nazionali Giovanili.

Art. 93 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Referto Elettronico è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale, in collaborazione con il Segretario del settore, con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e con il supporto della Società fornitrice del software.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come addetti al referto elettronico identificati dal Coordinatore Nazionale, in collaborazione con il Segretario del settore e il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.

Art. 94 - Corso di abilitazione per la funzione di Giudice di Linea

1. Il corso di abilitazione per la funzione di giudice di linea è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con la Commissione Ruolo A, il Segretario del settore ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come Giudici di Linea, identificati dal Coordinatore Nazionale, in collaborazione con il Segretario del settore e il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.

Art. 95 - Corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check

1. Il corso di abilitazione per la funzione di Addetto al Video Check è indetto dal Coordinatore Nazionale.
2. Il programma del corso è definito dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con il Segretario del Settore e con le Leghe delle società che utilizzano tale tecnologia.
3. Il Coordinatore Nazionale, sulla base delle risultanze del corso, aggiorna l'elenco degli Ufficiali di Gara abilitati alla funzione.
4. Il corso potrà essere tenuto, per garantire una maggiore valenza pratica dello stesso, anche da Ufficiali di Gara di comprovata esperienza come addetto al Video Check, identificati dal Coordinatore Nazionale, in collaborazione con il Segretario del settore e il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.

Art. 96 - Raduni precampionato per gli Ufficiali di Gara

1. Tutti gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare ai raduni precampionato annualmente organizzati per categorie di appartenenza dalle strutture preposte, così come di seguito indicato:
 - 1a) per la Categoria Territoriale, dalla Commissione Territoriale in collaborazione con il Comitato Territoriale;
 - 1b) per la Categoria Regionale, dalla Commissione Regionale in collaborazione con il Comitato Regionale;
 - 1c) per la Categoria Nazionale, dal Coordinatore Nazionale e dalle rispettive Commissioni Nazionali in collaborazione con il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico.
2. Il calendario ed il programma dei raduni a livello territoriale devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Il calendario ed il programma dei raduni a livello regionale devono essere comunicati alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
4. Il programma dei raduni è di pertinenza delle rispettive Commissioni che si avvarranno, per gli interventi di natura tecnica, di Docenti Regionali in ambito territoriale e regionale e di Docenti Nazionali in ambito nazionale.
5. I Commissari Regionali, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
6. I Commissari Territoriali, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Commissari Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale ai raduni di carattere territoriale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale.
7. La partecipazione ai raduni è obbligatoria; l'assenza ingiustificata a tali raduni costituisce elemento di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.

Art. 97 - Riunioni Tecniche Periodiche (RTP) per gli Ufficiali di Gara

1. È compito dei Commissari Territoriali organizzare, interfacciandosi con il Responsabile della S.R.U.G., con cadenza periodica, orientativamente bimestrale, riunioni tecnico/organizzative alle quali sono tenuti a partecipare tutti gli Ufficiali di Gara delle Categorie Territoriale e Regionale.
2. Il calendario ed il programma delle singole riunioni devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Gli argomenti di natura tecnica potranno essere trattati solo da Docenti Regionali o Nazionali (in tal caso solo dopo richiesta autorizzata); per argomenti particolari, potranno essere designati esperti della materia specifica oggetto di trattazione.
4. È demandata al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico la facoltà di proporre annualmente alcuni argomenti tecnici di interesse generale da trattare, su tutto il territorio nazionale, in specifiche riunioni.
5. L'assenza ingiustificata alle riunioni costituisce un elemento di cui il Commissario Territoriale terrà conto nella valutazione di fine stagione.
6. Alle riunioni tecniche periodiche potranno essere invitati anche gli Ufficiali di Gara con la qualifica di Benemerito e di Arbitro d'Onore.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. È comunque data facoltà ai Comitati Territoriali, per specifiche esigenze locali, di organizzare incontri tecnici per tali figure.

Art. 98 - Corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di Gara

1. Gli Ufficiali di Gara sono tenuti a partecipare a corsi di aggiornamento eventualmente indetti ai vari livelli (territoriale, regionale) dai rispettivi Commissari in collaborazione con il Comitato territoriale di riferimento.
2. Il calendario ed il programma dei corsi a livello regionale devono essere comunicati alla Commissione Territorio e alla Segreteria del Settore Nazionale.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai Segnapunti Associati ed agli Arbitri Associati come previsto dagli articoli 41 e 42. È comunque data facoltà ai Comitati Territoriali, per specifiche esigenze locali, di organizzare incontri tecnici per tali figure.
4. Il calendario ed il programma dei corsi a livello territoriale devono essere comunicati al Commissario Regionale, alla Commissione Territorio ed alla Segreteria del Settore Nazionale.
5. Per i corsi di cui al comma 2, i Commissari Regionali si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. Gli stessi, d'intesa con i rispettivi Comitati, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni ai corsi di carattere regionale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni.
6. Per i corsi di cui al comma 4, i Commissari Territoriali, si avvarranno usualmente di Docenti Regionali. Gli stessi, d'intesa con i rispettivi Comitati e dopo aver informato i Commissari Regionali, potranno richiedere la presenza di Docenti Nazionali o di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni ai corsi di carattere territoriale inoltrando apposita richiesta al Responsabile Nazionale del Settore Tecnico e al Capo Area Sviluppo e Formazione per quanto riguarda la presenza di Docenti Nazionali e al Coordinatore Nazionale per quanto riguarda la presenza di Componenti del Settore Nazionale o di Ufficiali di Gara residenti in altre regioni.
7. Nei corsi rivolti agli Ufficiali di Gara della Categoria Nazionale, indetti dal Coordinatore Nazionale in collaborazione con le Commissioni Nazionali di riferimento ed il Responsabile Nazionale del Settore Tecnico, può essere prevista la presenza di Docenti Nazionali.
8. La partecipazione ai corsi è obbligatoria; l'assenza ingiustificata agli stessi costituisce elemento di cui i Commissari dovranno tener conto nella valutazione di fine stagione.